

SCHEMA DI CONTRATTO

**INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE PER LA
CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G.RUMMO" (ENERGY MANAGER)**

L'anno duemiladodici, il giorno _____ del mese di _____ in Benevento:

Premesso che:

- l'Azienda Ospedaliera "G.Rummo" a seguito di selezione pubblica avviata con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____, ha affidato, con delibera n. _____ del _____, al dott. _____, l'incarico di responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia dell'Azienda Ospedaliera "G.Rummo" di Benevento (d'ora in poi Energy Manager);
- le sopraccitate Deliberazioni, con i relativi allegati, conservate nella raccolta degli originali dell'Azienda Ospedaliera, sono date per lette e si richiamano espressamente come parti integranti del presente contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA

L'Azienda Ospedaliera G.Rummo" nella persona del Direttore Generale pro-tempore Avv. Nicola Boccalone di seguito "Azienda", cod. fiscale 01009760628

E

Il dott. _____ nato il _____ a _____
provincia di _____ residente a _____ (cod.fiscale _____) di
seguito "professionista"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto dell'Incarico

L'Azienda affida al professionista l'incarico professionale di responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia dell'Azienda (ENERGY MANAGER).

Art. 2 – Articolazione dell'incarico

Premesso che la responsabilità a carico dell'Energy Manager sono dettagliate nella circolare del 2/3/1992 n. 219/F del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, al punto "Funzioni e profilo professionali del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, il professionista svolgerà le attività di seguito indicate:

- a) Redazione di un audit energetico analitico, basato sugli attuali sistemi di gestione e sui consumi delle strutture aziendali con valorizzazione in TEP, e dei relativi costi, con attribuzioni di indici di efficienza;
- b) Individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale di energia;
- c) Proposte di miglioramento di efficienza energetica sui fabbricati e sulla pubblica illuminazione;

- d) Proposta di revisione dei contratti di fornitura energetica per conseguire risparmi economici;
- e) Predisposizione e stesura dei capitolati di appalto relativi all'utilizzo delle varie forme di energia, quali la gestione della pubblica illuminazione, nonché il servizio di fornitura di calore e gestione degli impianti Termici;
- f) Predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
- g) Predisposizioni di tutta la documentazione necessaria da trasmettere al Ministero delle attività produttive relativamente all'incarico (nomina responsabile, dati energetici relativi alle strutture/impianti);
- h) Individuazione di fondi di cofinanziamento nazionali e comunitari;

Le attività previste nel precedente comma dovranno essere svolte con la seguente tempistica:

1. lettera a) entro 3 mesi dalla stipula del presente contratto;
2. lettera b),c) e d) entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto;
3. lettera da f) a h) entro 12 mesi dalla stipula del presente contratto.

L'attività del professionista dovrà essere organizzata ed eseguita in cooperazione con l'Area Tecnico Manutentiva dell'Azienda Ospedaliera Rummo.

L'Azienda fornirà al professionista tutti i dati in suo possesso, necessari all'esecuzione dell'incarico.

Gli eventuali elaborati prodotti a seguito della prestazione diventano di proprietà piena dell'Azienda.

Art. 3 – Durata e modalità di espletamento

Il presente contratto ha la durata di 12 (dodici) mesi, con inizio dal _____ e termina il _____ esclusa ogni tacita proroga. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà comunque valore di novazione del presente accordo.

Gli incontri si svolgeranno presso la sede dell'Azienda e, nel caso fossero necessari sopralluoghi, presso siti o immobili di proprietà dell'Azienda.

L'attività del professionista dovrà essere organizzata ed eseguita in collaborazione con l'Area Tecnico Manutentiva dell'Azienda.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti, ma potrà ricorrere a collaboratori, con oneri e spese a proprio carico.

La prestazione viene resa dal professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività con l'utilizzo di una propria autonomia e distinta organizzazione di lavoro e di mezzi. Il professionista dovrà impegnarsi a mantenere il segreto d'ufficio ed adottare comportamenti improntati alla massima riservatezza sulle informazioni che acquisirà nel corso della prestazione.

Art. 4 – Compensi

Il professionista svolge l'incarico in oggetto a fronte del corrispettivo forfettario pari a Euro 30.000,00 al netto degli oneri fiscali. Il corrispettivo sarà liquidato in sei rate bimestrali posticipate, a seguito di emissione di regolare fattura o titolo equipollente.

L'Azienda rimane indenne dal rimborso di tutte le spese (ivi comprese quelle di viaggio, vitto ed alloggio) afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico del Professionista. Intendendo onnicomprensivo il compenso di cui al comma precedente.

I pagamenti avverranno nel termine di 30 giorni fine mese data ricevimento fattura (attestata dal timbro a datario del Protocollo Generale) e previa apposizione del visto di regolarità della prestazione a cura del Dirigente dell'Area Tecnico Manutentiva dell'Azienda.

Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato al Tesoriere dell'Ente con mandati di pagamento a mezzo bonifico bancario.

Per eventuali prestazioni effettuate al di fuori del presente disciplinare ma comunque afferenti alle professionalità caratteristiche che funzione di Energy Manager sarà riconosciuto comunque all'incaricato un compenso secondo le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti.

Art. 5 – Recesso. Penali

E' facoltà dell'Azienda recedere dal contratto in qualsiasi momento, per rilevanti motivi di interesse pubblico, pagando il compenso in base a tanti dodicesimi del corrispettivo pattuito, in relazione alla durata dell'incarico ed al lavoro effettivamente svolto.

E' inoltre facoltà dell'Azienda:

1. recedere dal contratto qualora il professionista, nei trenta giorni successivi, non rispetti i tempi previsti nell'art. 2.
2. recedere dal contratto, dopo sei mesi dalla durata della stipula, nel caso non si ravvisi più l'utilità della prestazione per mutate esigenze dell'Azienda o per rilevanti modifiche organizzative relative all'incarico in oggetto. In tale caso l'Azienda darà preavviso di almeno un mese ed il professionista avrà diritto al compenso in base a tanti dodicesimi del corrispettivo, in relazione alla durata dell'incarico ed al lavoro effettivamente svolto, tenendo compreso il periodo di preavviso.
3. il professionista può recedere dal contratto dando due mesi di preavviso, in tal caso egli ha diritto al compenso per il lavoro effettivamente svolto, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Azienda. In caso di recesso senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo di due dodicesimi del corrispettivo netto.
4. il professionista dovrà svolgere l'incarico nei modi e tempi previsti dal presente contratto, in caso contrario sarà soggetto ad una penalità variabile dall'1% (uno per cento) al 5% (cinque per cento) del corrispettivo netto, in relazione alla gravità dell'inadempienza, previa contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni, da produrre entro dieci giorni dalla data della ricezione della contestazione. In caso di inadempienza del rispetto dei termini, nell'espletamento delle attività, previsti all'art. 2 punto 1), 2) e 3), verranno inoltre sospesi i pagamenti dei compensi di cui all'art. 4.

Art. 6 – Disposizioni finali

Il presente contratto non può essere ceduto ed è vietata la cessione dei crediti.

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. Del codice civile.

Ogni controversia che dovesse insorgere eventualmente in conseguenza del presente contratto, non risolvibile in via amichevole, è deferita al Foro di Benevento.

Tutte le spese inerenti il presente contratto sono a carico del professionista.

Il presente atto non è soggetto a registrazione a norma dell'art. 5 – 2° comma del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Nicola Boccalone)

IL PROFESSIONISTA